

D.D.S. n. 16 /2018

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA  
C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall'art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza dell'ing. Paola Rocchetti, nella qualità di Responsabile della Gestione Rete Distretto Sicilia della SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Misterbianco (CT) via Florio 21, cod. fisc. 10238291008, n iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 1964271, pervenuta a questo Ufficio in data 15/05/2017, registrata al prot. n. 104090, pos. 118643, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'attraversamento alla Z.I. di Catania di un fosso di scolo in terra denominato "Canale Bicocca", meglio identificato al fg 55 con la part.IIa 376, con tubazione in acciaio DN 100 (4")-12 bar, in corrispondenza delle part.IIe 152 e 148, posto in sub alveo alla profondità di 2,00 m dal fondo del summenzionato fosso, previa rimozione dell'attraversamento

aereo esistente;

VISTO il Parere di Compatibilità Idraulica rilasciato da questo Ufficio con prot.n. 104090 del 15/05/2017 avente scadenza il 14/05/2023, per l'attraversamento sopra descritto:

VISTE le quietanze di pagamento di € 1.044,80 per canoni arretrati dal 2012 al 2016 e di € 1.253,76 di cui € 208,96 per cauzione, € 208,96 per canone 2017 ed € 835,84 in conto di anticipazioni canoni futuri, trasmessi con nota del 15/11/2017, ed assunta al prot. n. 225349 di quest'Ufficio in data 15/11/2017;

VISTO il P.A.I., (C.T.R. 634130) da cui risulta che il canale insiste in aree a pericolosità moderata (P2) e rischio idraulico medio (R2) ;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove vengono descritti dettagliatamente le opere di attraversamento previste;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n° 523 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare che individua le competenze degli Uffici del Genio Civile dell'Isola in materia di corsi d'acqua e demanio idrico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 04 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21.04.2017 – Parte I n.16:

VISTA l'autocertificazione relativa alla iscrizione al registro delle imprese con specifico riferimento al Nulla Osta Antimafia;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata con scadenza al 14/05/2023 (coincidente con la data di scadenza del rinnovo del Parere di Compatibilità Idraulica rilasciato);

RITENUTO di rilasciare alla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Misterbianco (CT) via Florio

21, cod. fisc. 10238291008, la concessione di che trattasi;

#### DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. il rilascio a titolo precario della concessione per l'attraversamento alla Z.I. di Catania di un fosso di scolo in terra denominato "Canale Bicocca", meglio identificato al fg 55, con tubazione in acciaio DN 100 (4")-12 bar, in corrispondenza delle part.lla 152 e 148, posto in sub alveo alla profondità di 2,00 m dal fondo del summenzionato fosso, previa rimozione dell'attraversamento aereo esistente, così come evidenziato nel Parere di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Genio Civile di Catania con prot. n. 118220 del 01/05/2017;

Art. 2 La concessione viene rilasciata fino alla scadenza del 14/05/2023 coincidente con la scadenza del rinnovo del Parere di Compatibilità Idraulica rilasciato, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nello stesso parere e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 211,25 ( per l'anno 2018) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT;

Art. 3 Il canone annuo così rivalutato, oggi pari ad € 211,25 (euro duecentoundici/25 ) dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2018. Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento a mezzo b/b all'IBAN IT33C0200816939000300005449, intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del

versamento ed il capitolo di entrata relativo n° 2622 e dovrà tenere conto della quota di anticipazione già versata di € 835,84, riferita alla annualità 2018-2019-2020-2021, per cui a partire dall'anno 2022 dovrà essere versata la rata annuale rivalutata e contenente le eventuali variazioni in aumento intervenute per i 4 anni suddetti;

Art. 4 A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di € 208,95 (euro duecentootto/95) tramite versamento b/b del 02/08/2017 sul capitolo 2622.

L'Amministrazione Regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte

indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino

dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 19 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 20 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le


disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 21 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 22 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, 19-02-2018 Prot. n° 39132

Il Dirigente dell' U.O. 9  
(dott. ing. Giovanni Spampinato)



Il Dirigente Capo Servizio  
(dott. ing. S. G. Ragusa)

